



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, 28 cap 35021
C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 02 DEL 13 GENNAIO 2022

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

DIVIETO FINO AL 31 GENNAIO 2022 DI UTILIZZO DI TUTTI I LOCALI DI AGGREGAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE "AL CHIUSO", NELLO SPECIFICO DELLE SALE POLIVALENTI, CASA DELLE ASSOCIAZIONI, PALESTRA, SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO, BIBLIOTECA COMUNALE.

Tenuto conto della crescita dei contagi nel nostro territorio in queste ultime settimane e considerato che dalle notizie di questi giorni in Veneto il picco sarà tra 10/15 giorni e tra un mese arriverà quello dei ricoveri, visto che in materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale, ho ritenuto ragionevole e responsabile emanare la presente ordinanza a tutela della sanità, salute e sicurezza del nostro paese e nell'interesse dell'intera Comunità.

IL SINDACO DOTT. GIANLUCA PIVA

PREMESSO CHE:

- l'emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 ha comportato la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e a contrastare la diffusione del virus;
- rimane in corso lo stato di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali;
- in considerazione della proroga del CdM dello *stato di emergenza* fino al 31.03.2022;
- informato il nostro RSPP e il nostro Segretario Comunale;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (rif. GU S.G. n.26 del 01-02-2020);
- Il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020;
- Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- Tutti i DPCM emessi in ambito di emergenza da Covid-19;





COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, 28 cap 35021
C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

- Tutte le *Ordinanze Regionali* emesse in ambito di emergenza da Covid-19;
- tutte le *Ordinanze Sindacali* del sindaco di Agna attinenti all'emergenza da COVID-19;
- Il D.L. 07.10.20, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della dir. UE 2020/739 del 03.06.20"
- Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (rif. 21G00064 - GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

RITENUTO quale misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti e/o situazioni di potenziale contagio, provvedere al divieto di accesso ed utilizzo di tutti i locali di aggregazione di proprietà comunale "AL CHIUSO", nello specifico:

- le sale polivalenti comunali di via Roma situate nel complesso scuola A. Brigenti
- la biblioteca comunale di via Roma
- l'edificio comunale adibito a *casa delle associazioni* di via Chiesa
- la palestra comunale;
- gli spogliatoi del campo sportivo comunale;

dalla giornata del 14 gennaio 2022 e fino alla data del 31 gennaio 2022 compreso.

I sopra citati locali potranno essere utilizzati solamente per i servizi essenziali (es. prelievo del sangue e servizio INR, uso sanitario ambulatoriale, etc.) e/o in situazioni di emergenza.

VISTO l'art. 54, comma 2, del Decreto Legge n. 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legge 267 del 18.08.2000,

ORDINA

Il divieto di accesso ed utilizzo di tutti i locali di aggregazione di proprietà comunale "al chiuso", nello specifico:

- le sale polivalenti comunali di via Roma situate nel complesso scuola A. Brigenti
- la biblioteca comunale di via Roma





COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - via Roma, 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280

- l'edificio comunale adibito a casa delle associazioni di via Chiesa
- la palestra comunale
- gli spogliatoi del campo sportivo comunale

dalla giornata del 14 gennaio 2022 e fino alla data del 31 gennaio 2022 compreso.

NOTA BENE

I sopra citati locali potranno essere utilizzati solamente per i servizi essenziali (es. prelievo del sangue e servizio INR, uso sanitario ambulatoriale, etc.) e/o in situazioni di emergenza.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Comando di Polizia Municipale e all'Arma dei Carabinieri, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio comunale;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine.

Il Sindaco
dott. Gianluca Piva

13/01/2022

